



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

(Provincia di Bologna)

AREA TECNICA

SERVIZIO MANUTENZIONI

UNITÀ OPERATIVA VERDE

**CAPITOLATO D'ONERI DEL SERVIZIO DI INDAGINE SULLA
STABILITA' DI ALBERI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN
PERSICETO**

1/1/2024-31/12/2026

(con possibilità di rinnovo fino al 31/12/2029)



Indice

DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 2) DURATA DELL'APPALTO.....	4
ART. 3) AMMONTARE DELL'APPALTO.....	4
ART. 4) PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	5
1. Aggiornamento del censimento arboreo.....	5
2. Valutazioni statiche annuali.....	5
3. Progettazione e realizzazione di consolidamenti.....	7
3. Valutazione e calcolo del rischio arboreo.....	7
4. Prestazioni accessorie.....	8
ART. 5) TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E RIUNIONI DI COORDINAMENTO.....	8
ART. 6) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART. 7) GARANZIE.....	9
ART. 8) ASSICURAZIONE.....	11
ART. 9) SORVEGLIANZA E CONTROLLO SULLE PRESTAZIONI.....	12
ART. 10) PAGAMENTI.....	12
ART. 11) SUBAPPALTO.....	13
ART. 12) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI LEGGE 136/2010.....	13
ART. 13) SICUREZZA SUL LAVORO.....	13
ART. 14) ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE.....	15
ART. 15) PENALI.....	16
ART. 16) ESECUZIONE O COMPLETAMENTO DEI LAVORI IN CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE.....	16
ART. 17) INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA.....	17
ART. 18) INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA.....	17
ART. 19) CLAUSOLA SOCIALE	17
ART. 20) DANNEGGIAMENTI.....	17
ART. 21) COSTO DELLA MANODOPERA E DELLA SICUREZZA AZIENDALE.....	18
ART. 22) PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA.....	18
ART. 23) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.....	18
ART. 24) RECESSO PER GIUSTA CAUSA.....	19
ART. 25) MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	19
ART. 26) CONTROVERSIE.....	19
ART. 27) CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.....	19
ART. 28) RISERVATEZZA.....	19
ART. 29) NORMA DI RINVIO.....	19
ART. 30) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	19
ART. 31) ALTRE CONDIZIONI.....	20
ART. 32) PRIVACY.....	20

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato d'oneri si rinvia alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti in materia; si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'elenco delle principali disposizioni cui si rinvia:

- Codice Civile;
- Legge n. 241/1990;
- Codice dei Contratti : Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;
- Decreto n. 81 del 2008: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.

ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO

Il progetto si pone l'obiettivo di verificare la stabilità strutturale e lo stato fitosanitario degli alberi facenti parte del patrimonio del Comune di San Giovanni in Persiceto basandosi su tecniche che hanno una solida esperienza applicativa ma sempre aggiornata con le nuove acquisizioni tecnico-scientifiche nel settore.

Tale verifica è finalizzata ad individuare gli interventi più opportuni da mettere in atto per mantenere le alberature nelle migliori condizioni possibili e minimizzare i rischi connessi alla presenza di queste in contesti dove sono presenti esseri umani, animali e manufatti.

Le prestazioni principali sono quindi costituite da:

- aggiornamento del censimento degli alberi comunali;
- controllo degli alberi comunali ed esecuzione della valutazione della loro stabilità;
- elaborazione del documento di gestione del rischio in funzione delle caratteristiche delle aree (Carta della vulnerabilità).

Le prestazioni accessorie sono invece costituite dal coordinamento degli interventi di riduzione della propensione al cedimento (consolidamento) da effettuarsi sulle piante dichiarate pericolose, inoltre verrà richiesta una giornata di formazione annuale su argomenti inerenti le prestazioni richieste.

Le prestazioni sono dettagliatamente definite negli articoli seguenti.

ART. 2) DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà una durata di anni tre e precisamente dal 01/01/2024 al 31/12/2026, con eventuale rinnovo di tre anni, dal 01/01/2027 al 31/12/2029 agli stessi patti e condizioni.

ART. 3) AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

ANNI 2024-2026	
A. TOTALE GENERALE IMPORTO SERVIZIO	€ 170.700,00
DI CUI:	
A.1 Importo assoggettato a ribasso	€ 14.790,00
A.2 Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 155.010,00
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 900,00
EVENTUALE RINNOVO 2027-2029	
A. TOTALE GENERALE IMPORTO SERVIZIO	€ 153.900,00
DI CUI:	
A.1 Importo assoggettato a ribasso	€ 13.372,20
A.2 Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 139.673,80
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 900,00
TOTALE COMPRESIVO DI EVENTUALE RINNOVO	
A. TOTALE GENERALE IMPORTO SERVIZIO	€ 324.600,00

DI CUI:	
A.1 Importo assoggettato a ribasso	€ 28.162,20
A.2 Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 294.637,80
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.800,00

L'importo contrattuale, per il periodo 2024-2026, ammonta ad € 14.760,00, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo dei costi della manodopera, la cui incidenza è stimata nel **91,29%** dell'importo dei servizi pari ad €155.010,00, e degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori definito in € 900,00. Detti importi non sono soggetti a ribasso ai sensi dell'art.41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 e del D.L. 81/2008.

E' prevista la redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) in quanto i servizi prevedono interferenze con altri lavoratori o utilizzatori degli edifici pubblici di proprietà comunale in cui vengono svolte le prestazioni.

Le quantità indicate nel CME sono indicative e possono subire variazioni in funzione delle esigenze concrete di verifica e valutazione che si manifesteranno in corso d'anno.

Si precisa che:

- in tema di revisione prezzi, trova applicazione quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art.57 del D. Lgs. 36/2023 "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale", questa stazione appaltante contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

ART. 4) PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Aggiornamento completo iniziale del censimento arboreo

Dovrà essere eseguito l'aggiornamento del censimento delle alberature comunali.

Gli alberi attualmente censiti sono compresi tra 12.000 e 13.000 esemplari, come da censimento del verde conservato agli atti dell'Unità Operativa Verde.

L'aggiornamento dovrà riguardare il controllo della presenza dell'albero censito, il controllo della specie, il rilievo dei parametri morfometrici (diametro del fusto e altezza), il sito di crescita.

Ulteriori elementi da rilevare nell'ambito dell'aggiornamento del censimento, sono il bersaglio colpito in caso di caduta (strada, panchina, giochi, persone, animali, ecc) ai fini dell'elaborazione della Carta di vulnerabilità. L'aggiornamento del censimento dovrà essere completato entro il giorno 31/05/2026 e dovrà essere consegnato un database completo, utilizzabile per ogni scopo del committente come statistiche, programmazione delle sostituzioni, ecc.

Oltre all'aggiornamento dei dati degli alberi già censiti, dovranno essere rilevati gli alberi di nuovo impianto o nuova acquisizione, da posizionare su mappa georeferenziata, applicando sul fusto un cartellino numerico, fornito dall'amministrazione, compilando infine la scheda per ogni singolo nuovo albero.

Non vi è limite al numero complessivo degli alberi da censire ed il compenso riconosciuto non potrà variare.

Una delle voci che dovrà essere inserita nell'aggiornamento del censimento è la voce di valutazione economica degli alberi che rientrano nella valutazione del rischio ai fini della redazione della Carta della vulnerabilità ovvero per ogni esemplare per il quale il Comune ne faccia richiesta.

Il censimento dovrà essere sviluppato attraverso l'uso di software che utilizzano il sistema G.I.S., integrando i dati sul posizionamento degli alberi con i dati descrittivi richiesti, in modalità compatibile ed esportabile con il portale cartografico comunale WebSit. Il caricamento sul portale WebSit del censimento completo prodotto ed esportato dall'impresa affidataria del contratto sarà effettuato dal gestore del portale medesimo e i campi eventualmente da implementare saranno concordati prima dell'inizio delle operazioni di rilievo.

1. bis Aggiornamento di mantenimento del censimento arboreo

Il censimento completo eseguito nella prima fase dell'appalto dovrà essere mantenuto aggiornato, con aggiornamenti effettuati almeno una volta all'anno.

Dovranno essere rilevati gli alberi di nuovo impianto o nuova acquisizione, applicando sul fusto un cartellino numerico, fornito dall'amministrazione, e caricando sul WebSit comunale l'albero georeferenziato, completo della caratterizzazione di tutti i campi precedentemente concordati. All'affidatario sarà fornito un accesso al WebSit comunale e una breve formazione da parte dell'azienda che ne cura la gestione, e sarà quindi richiesto di riportare tutti gli aggiornamenti rilevati direttamente sulla pagina GIS del Comune.

Non vi è limite al numero complessivo degli alberi da censire ed il compenso riconosciuto non potrà variare.

2. Valutazioni statiche annuali

Dovranno essere sottoposti a indagine visiva tutti gli alberi comunali censiti e riportati su mappa, di qualsiasi dimensione, altezza e diametro del fusto.

Tali alberi sono quantificati sulla base del censimento eseguito e delle informazioni fornite al precedente punto 1.

Tale numero potrà subire variazioni in aumento fino al 30% nel corso dell'appalto senza che l'Impresa possa pretendere ulteriori compensi.

E' buona norma far sì che l'Impresa definisca e valorizzi tutte le possibili tecniche arboricole finalizzate alla riduzione del rischio in modo da svincolare l'idea della verifica di stabilità dall'unico esito "abbattimento o non abbattimento dell'albero".

L'albero oggetto di valutazione deve essere chiaramente ed inequivocabilmente identificato.

L'indagine visiva dovrà essere effettuata utilizzando il metodo V.T.A. ideato dal Prof. Claus Mattheck, integrato, a cura dell'Impresa, da tutte le altre metodiche specialistiche finalizzate a realizzare un'indagine il più completa ed affidabile.

Tale indagine dovrà obbligatoriamente comprendere:

1. analisi visiva delle condizioni vegetative di ogni pianta e delle condizioni ambientali nelle quali essa vive, dovranno essere analizzate, in particolare, la chioma, il tronco e il colletto;
2. rilevamento di tutti gli alberi morti o giudicati instabili per la presenza di gravi difetti strutturali rilevabili con l'indagine visiva; dovranno inoltre essere individuati, su ogni singolo albero, i sintomi o danni che possono avere una influenza negativa sulla stabilità delle piante quali, a titolo puramente esemplificativo, ampie ferite di potatura, ferite superficiali estese e ferite profonde, carpofori fungini, difetti nella forma e nella struttura meccanica del fusto e delle branche principali (es: ingrossamenti, corteccia inclusa). Dovranno essere segnalati anche gli alberi che presentano branche o grossi rami secchi o a rischio di rottura.

L'indagine visiva dovrà essere svolta preferibilmente a fine estate (settembre-ottobre) per avere così una valutazione più completa dei disseccamenti che sono avvenuti nel corso dell'estate; è necessario che le indagini vengano concluse entro l'avvio della stagione di potatura per dare seguito alle indicazioni sulle cure colturali che ne scaturiscono.

A seguito della valutazione visiva, per un certo numero di alberi risulterà necessario approfondire l'indagine tramite valutazioni strumentali; queste dovranno essere realizzate, sia a terra sia in quota, con lo strumento ritenuto più idoneo (resistografo, tomografo, prove di trazione, oppure scopertura dell'apparato radicale) da parte del tecnico, a misurare i problemi statici individuati o supposti.

È demandato al giudizio del tecnico valutatore sia il numero di alberi da sottoporre a valutazione strumentale, sia lo strumento più idoneo da utilizzare e dove utilizzarlo.

L'analisi strumentale, comunque realizzata, è una parte della valutazione, ma non è la valutazione stessa; l'evidenza strumentale deve essere interpretata alla luce di quanto evidenziato con l'analisi visiva ed è finalizzata a confermare il giudizio di stabilità. La tipologia e la quantità di analisi strumentali sono definite dal valutatore; la scelta deve essere orientata secondo il criterio del minimo danno per l'albero e

della rappresentatività delle stesse. Quando eseguite, le analisi strumentali dovranno essere ripetibili e fornire dati associati e riconducibili chiaramente alle porzioni anatomiche che sono state analizzate.

I costi sostenuti per le prove statiche strumentali, di qualsiasi tipo e con qualsiasi strumento, sono già compresi nella quota a canone del presente appalto.

Eventuali saggi con escavatore o con lancia ad aria compressa (es: Air-Spade) per visionare parte dell'apparato radicale dovranno essere effettuati solamente in caso di effettiva necessità e praticabilità delle aree. In tali casi l'escavatore e l'operatore saranno forniti dal Comune, la lancia ad aria compressa e il compressore dovranno essere forniti dall'impresa e le operazioni di scavo saranno eseguite sotto la direzione del tecnico dell'Impresa.

Si specifica che la sicurezza degli alberi oggetto di indagine risulta di piena responsabilità dell'impresa affidataria.

Salvo situazioni urgenti che verranno comunicate nel più breve tempo possibile, entro massimo 30 giorni dal termine dell'indagine visiva e strumentale dovranno essere consegnati al Comune i seguenti elaborati:

- a) Una relazione tecnica relativa all'indagine di stabilità che deve contenere almeno: - la descrizione della metodologia, delle procedure operative e della eventuale strumentazione utilizzate; - la descrizione degli elementi individuati e ritenuti critici che permettano di comprendere la situazione fisiologica e strutturale dell'albero; la localizzazione degli eventuali punti di sondaggio, qualora l'albero sia stato verificato anche strumentalmente;
- b) n°1 o più fotografie a colori digitalizzate di ogni albero su cui viene effettuata la verifica statica visiva (in caso di prescrizione di interventi) e strumentale;
- c) n°1 o più schede nella/e quale/i siano riportati tutti i dati (o altri in aggiunta che l'Impresa ritenesse utili allo scopo), la Classe di Propensione al Cedimento salvo i casi in cui è possibile ometterla ed un giudizio sintetico sulle condizioni di stabilità degli alberi indagati; - prescrizioni arboricole tecniche-operative dettagliate, miranti alla riduzione della propensione al cedimento dell'albero esaminato, in conformità a quanto previsto dal **Protocollo S.I.A. Società Italiana di Arboricoltura Onlus (Chapter Italiano dell'International Society of Arboriculture) sulla Valutazione di Stabilità degli Alberi** (<https://www.isaitalia.org/documentazione/comunicati-istituzionali/58-sezioni-tecniche-e-collegi/stabilita-degli-alberi/156-nuove-classi-di-propensione-al-cedimento.html>)
- d) sulle classi di propensione al cedimento come meglio identificato nella tabella riportata;

Classe	Definizione
A Trascurabile	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, non manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a cinque anni.
B Bassa	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti lievi, riscontrabili con il controllo visivo ed a giudizio del tecnico con indagini strumentali, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero non si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a tre anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico.
C Moderata	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali*. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a due anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico. Questa avrà comunque una cadenza

temporale non superiore a due anni. Per questi soggetti il tecnico incaricato può progettare un insieme di interventi colturali finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e, qualora realizzati, potrà modificare la classe di pericolosità dell'albero.

* È ammessa una valutazione analitica documentata.

C/D Elevata

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali*. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia drasticamente ridotto. Per questi soggetti il tecnico incaricato deve assolutamente indicare dettagliatamente un insieme di interventi colturali. Tali interventi devono essere finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e devono essere compatibili con le buone pratiche arboricole. Qualora realizzati, il tecnico valuterà la possibilità di modificare la classe di pericolosità dell'albero. Nell'impossibilità di effettuare i suddetti interventi l'albero è da collocare tra i soggetti di classe D.

* È ammessa una valutazione analitica documentata.

D Estrema

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. * Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia ormai, quindi, esaurito. Per questi soggetti, le cui prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell'arboricoltura. Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi, essere abbattute.

- e) diagrammi, schede, tabelle o altro che riportino i risultati delle indagini strumentali riferiti ad ogni singola pianta;
- f) CD con memorizzate tutte le relazioni, schede, ecc., in formato Word o Excel, o altro sistema operativo aggiornato in dotazione al Comune;
- g) l'aggiornamento del file excel/calc fornito dal Comune nel quale sono riportate le valutazioni di stabilità strumentali eseguite nel corso degli ultimi anni.

Si specifica che ogni scheda/fotografia/grafico/tabella/schema deve essere chiaramente riconducibile alla numerazione delle piante che sarà indicata nella cartografia che il Comune fornirà all'Impresa prima dell'inizio dell'indagine.

Prima di effettuare l'indagine, l'Impresa comunicherà per iscritto ai funzionari addetti al controllo delle prestazioni il/i nominativo/i del/i tecnico/i e degli assistenti che effettueranno le indagini.

- Interventi puntuali

Qualora alcuni alberi siano in condizioni fitopatologiche tali da destare preoccupazione per la loro stabilità, il Comune può richiedere un intervento puntuale ai tecnici dell'impresa per valutare lo stato fitosanitario e la stabilità della pianta interessata. Non verranno quindi richiesti interventi per valutare alberi morti o in via di disseccamento.

La valutazione potrà essere visiva o strumentale in base a quanto ritenuto opportuno e sufficiente dal tecnico dell'impresa. L'intervento dovrà essere effettuato entro 24 ore dalla chiamata e al termine dell'intervento, ed entro 3 giorni solari dalla chiamata, dovrà essere stilata una breve relazione tecnica riportante i dati dell'intervento effettuato, gli interventi manutentivi eventualmente necessari ed il loro grado di urgenza. In caso di problemi da risolvere urgentemente perché inerenti casi di imminente rischio per la pubblica incolumità, l'Impresa comunicherà in via breve (telefonata + e-mail) l'esito dell'indagine e la prescrizione dell'intervento.

Tale prestazione, per un massimo di 3 interventi l'anno, è ricompresa nel costo dell'appalto e non dà quindi diritto ad ulteriori compensi.

3. Progettazione e realizzazione di consolidamenti

Dovrà essere eseguita una verifica di tutti i **consolidamenti esistenti** degli alberi già effettuati negli anni precedenti ed ancora presenti sul territorio comunale; di questi dovrà essere valutata la corretta esecuzione, la tenuta, la necessità di mantenerlo in essere ed eventualmente la sostituzione od eliminazione dello stesso. A fine controllo dovrà essere redatta una lista completa ed aggiornata dei consolidamenti presenti.

Per i **nuovi consolidamenti** che si rendesse necessario installare nel corso dell'appalto, l'operatore economico dovrà progettare l'intervento con specifico disegno, sovrintendere l'installazione e certificare la buona esecuzione mediante apposito collaudo.

Dovranno essere effettuate **verifiche periodiche dei consolidamenti** sulla base del piano di controllo e manutenzione redatto dall'Impresa.

Tutte le attività relative ai consolidamenti saranno effettuate da tecnico dell'Impresa che ha conseguito la certificazione European Tree Technician (E.T.T.) rilasciata dalla [European Arboriculture Council \(EAC\)](#).

L'individuazione dell'Impresa esecutrice e manutentrice dei consolidamenti è a carico del Comune.

4. Valutazione e calcolo del rischio arboreo

Contestualmente alla conclusione dell'aggiornamento del censimento dovrà essere elaborata una **“Carta della vulnerabilità (Carta di esposizione al rischio arboreo)”** di tutto il territorio comunale, ovvero una rappresentazione cartografica nella quale si evincano le aree in cui, essendo presenti alberature comunali, in caso di caduta di un albero o di sue parti è più probabile il verificarsi di un danno a persone e/o cose. Il territorio dove sono presenti alberi di proprietà comunale dovrà essere suddiviso in zone a vulnerabilità alta/media/bassa/molto bassa.

Nell'ambito dell'intero territorio urbano di una città sono facilmente individuabili diversi tipi di verde: quello fortemente estensivo (boschi urbani); quello intensivo, spesso situato in zone centrali molto sfruttato dall'utenza (parchi e giardini); il verde di pertinenza di fabbricati e quello stradale. Ne consegue una diversa vulnerabilità delle aree stesse allo schianto a terra di un albero o parti di esso, sia in relazione alla presenza di bersagli sensibili come le proprietà private confinanti, sia per le diverse strutture installate come l'arredo urbano e le attrezzature ludiche. Bersagli sono anche le persone: nelle aree molto vaste generalmente gli utenti presenti sono molto diluiti sul territorio, mentre in aree piccole tipicamente più intensive gli utenti sono maggiormente concentrati.

La vulnerabilità è rappresentata dalla debolezza / sensibilità, di un sistema territoriale e sociale nei confronti di un sinistro. Ad esempio la caduta di un ramo durante un temporale in un giardino scolastico che difficilmente può provocare danni o colpire gli studenti, perché il tasso di occupazione è basso e normalmente quando ci sono temporali il giardino non è usato, è generalmente percepita come un fatto molto grave (“mancato infortunio”), rispetto al medesimo evento avvenuto in un parco estensivo.

Altro aspetto che caratterizza l'intensità della fruizione è il numero di utenti e il relativo tasso di permanenza in loco durante una giornata. Un alto livello di fruizione di un'area può essere raggiunto ad esempio quando vi stazionano seppure in modo diluito nel tempo delle persone, come presso un chiosco situato sotto un'alberata o come lungo un percorso di collegamento tra stazione ferroviaria e stazione degli autobus dove molte persone transitano contemporaneamente. Altra variabile che deve destare attenzione è la presenza di bersagli sensibili anche in occasione di forti temporali: è il caso specifico delle alberate di pertinenza stradale o dei parcheggi.

Le zone a diversa vulnerabilità in cui verrà diviso il territorio comunale devono avere confini chiari e individuati su una planimetria. Ovviamente le scelte devono essere ben ponderate, motivate e il più possibile riconducibili ad argomentazioni oggettive.

La metodologia utilizzata ed i criteri per la suddivisione del territorio in aree a diversa vulnerabilità dovranno essere proposti e concordati con la committenza.

- Calcolo del rischio arboreo

Nel corso dell'appalto, in concomitanza con la redazione di una carta della vulnerabilità, e comunque già dal secondo anno di appalto, l'operatore economico deve sottoporre a valutazione e calcolo del rischio arboreo gli alberi essere individuati nelle aree a vulnerabilità alta e dovranno essere di medio-grandi dimensioni (diametro del fusto > 25 cm e altezza > 14 m).

Per ogni albero su cui verrà calcolato il rischio arboreo dovrà essere prodotta una scheda in cui si evince chiaramente il livello di rischio della pianta, le eventuali prescrizioni e cure colturali per ridurre il rischio (nel caso sia necessario) e i tempi in cui le cure colturali dovranno essere realizzate.

A seguito degli interventi realizzati, si dovrà rivalutare il rischio della pianta per avere un aggiornamento del livello di rischio.

Per la valutazione del rischio dovrà essere utilizzata una o entrambe le due metodologie maggiormente utilizzate a livello internazionale (TRAQ o QTRA) o altra metodologia analoga preferendo comunque metodologie in cui il calcolo del rischio è maggiormente preciso e quantificabile e meno sottoposto ad interpretazioni soggettive.

5. Prestazioni accessorie

Qualora richiesta, l'impresa aggiudicataria dovrà garantire l'effettuazione nel periodo di durata dell'appalto di n°1 incontro annuo tecnico-divulgativo sui temi della conoscenza e cura degli alberi.

Tale incontro (durata max = 3 ore) dovrà essere tenuto da persona qualificata di gradimento dell'Amministrazione comunale.

La data, l'ora e la sede saranno indicate dall'Amministrazione comunale a mezzo lettera o email all'Impresa, con un anticipo di almeno 30 giorni.

Si specifica che l'effettuazione delle attività divulgative è a carico dell'Impresa senza che questa possa pretendere compensi aggiuntivi, fermo restando che rimane a carico del Comune l'organizzazione della logistica.

ART. 5) TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E RIUNIONI DI COORDINAMENTO

L'esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto avverrà in seguito all'efficacia del contratto e risultante da apposito verbale redatto dal direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore, come previsto dall'art. 31 del Capo II, della Sezione III dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

Le prestazioni dovranno essere concluse entro il 31/12/2026. E' consentito un eventuale rinnovo del contratto per il periodo 01/01/2027 - 31/12/2029 agli stessi patti e condizioni e previo accordo tra le parti.

Il Comune mette a disposizione dell'Impresa il censimento del verde pubblico da aggiornare nel corso del primo anno di servizio, nonché il file excel / calc nel quale sono riportate le valutazioni di stabilità strumentali eseguite nel corso degli ultimi 15 anni.

L'Impresa eseguirà tutti i sopralluoghi che riterrà necessari per garantire un efficace controllo delle alberature finalizzato alla sicurezza delle stesse, comunque in numero minimo di almeno 1 valutazione viva completa all'anno, secondo un calendario proposto al Committente e da quest'ultimo approvato.

L'inizio delle verifiche in campo dovrà essere comunicato con anticipo di almeno 7 giorni all'Unità Operativa Verde del Comune per consentire agli incaricati di essere presenti sul posto mentre si svolgono le indagini visive e strumentali.

Al fine della celere ed efficiente gestione degli ordini, l'Impresa fornirà alla Committenza un indirizzo e-mail sempre pienamente funzionante ai quali inviare le comunicazioni.

Al termine di ogni prestazione, l'appaltatore dovrà darne formale comunicazione al Committente anche a mezzo mail ad entrambi gli indirizzi giulio.pizzi@comunepersiceto.it e simona.bencivenni@comunepersiceto.it

Verranno indette non meno di 2 riunioni di coordinamento al fine di organizzare gli interventi e agevolare la comunicazione tra le parti. La partecipazione da parte della ditta è obbligatoria. La convocazione avverrà almeno 5 giorni prima della riunione e si prevede una penale di € 200,00 per ogni mancata partecipazione.

É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei servizi, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.lgs. 36/2023; considerato che il servizio di valutazione della stabilità degli alberi è fondamentale per la salvaguardia della salute delle piante stesse ma conseguentemente per la tutela dei cittadini da eventuali rischi che da tali valutazioni potrebbero derivare.

ART. 6) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" e si perfezionerà in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Saranno contabilizzate a corpo tutte le prestazioni descritte all'art 4 comma 1, 2, 4, e 5. Saranno contabilizzate a misura, quindi in base al numero di interventi effettivamente eseguiti, le prestazioni di progettazione e realizzazione di consolidamenti (art. 4 comma 3).

Il Contratto, come pure tutti gli altri documenti contrattuali, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza o in occasione dell'esecuzione del Contratto non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto, né autorizzare terzi a farlo.

Le spese del contratto medesimo, le copie occorrenti, i diritti, le registrazioni ed altro sono per intero a carico della ditta aggiudicataria, senza diritti di rivalsa, ivi compresa l'imposta di bollo che, per l'appalto in oggetto (periodo 2024-2026), ammonta ad € 120,00, così come previsto dall'art.1, comma 2 dell'allegato I.4 "Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto" del D.Lgs. n. 36/2023.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto:

- il presente Capitolato;
- il Computo metrico estimativo;
- l'Elenco prezzi unitari
- il Piano di sicurezza e coordinamento eventualmente redatto, qualora ne ricorra le necessità, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008

ART. 7) GARANZIE

Garanzia provvisoria:

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, l'offerta deve essere corredata di una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con

tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Deve inoltre avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente paragrafo l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.

Garanzia definitiva:

Ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 117, comma 8, del D. Lgs. 36/2023, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi del comma 8, art. 117, D. Lgs. 36/2023, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, con le modalità previste dal comma 8, art 117, D. Lgs. 36/2023.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti su tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del RUP.

La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

All'importo della garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D. Lgs. 36/2023.

In caso di associazione temporanea di concorrenti, le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia definitiva deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto ministeriale come previsto dall'art. 117, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 8) ASSICURAZIONE

L'appaltatore risponderà di tutti gli eventuali danni a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo a riguardo sollevato il Comune di San Giovanni in Persiceto da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da chiunque formulata nei confronti dei richiamati soggetti.

A tal riguardo l'appaltatore si obbliga a stipulare o a integrare eventuale contratto esistente con primaria compagnia assicuratrice, nonché a mantenere valida ed efficace per tutta la durata dell'affidamento, una polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) che dovrà essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi (anche se di carattere accessorio e complementare a quelli prevalenti e principali) che formano oggetto dell'appalto, come descritti nel presente capitolato d'onere.

Il massimale coperto da tale assicurazione dovrà essere pari ad almeno € 2.500.000,00.

La richiamata assicurazione, dovrà inoltre prevedere l'estensione della copertura alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati, nonché di eventuali collaboratori dell'appaltatore, che prestano a qualsiasi titolo la loro opera nell'esecuzione dell'appalto.

Copia della polizza debitamente quietanzata dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto.

L'appaltatore è tenuto inoltre, per l'intera durata dell'appalto e suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, a produrre documentazione attestante il pagamento del premio di rinnovo alla scadenza di ogni periodo assicurativo contrattualmente prevista, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità.

La polizza assicurativa deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto ministeriale come previsto dall'art. 117, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023,

ART. 9) SORVEGLIANZA E CONTROLLO SULLE PRESTAZIONI

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo sulle prestazioni effettuate tramite il personale addetto il quale è incaricato a:

- accertare la corrispondenza delle prestazioni fornite dalla Ditta alle norme contrattuali
- vigilare sull'osservanza dei termini di effettuazione delle prestazioni
- ogni altro compito atto a tutelare efficacemente gli interessi dell'Amministrazione.

Resta esplicitamente definito che l'azione del personale incaricato tende solo all'accertamento dell'adempienza da parte dell'Impresa alle norme di cui al presente Capitolato, ma non esime in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità che possono derivarle allorché vengano riscontrati inconvenienti o difetti.

Al controllo sono preposti i seguenti dipendenti comunali:

- a) il Responsabile del Servizio Manutenzioni, dott. Giulio Pizzi,
- b) l'assistente tecnico, p.a. Gianluca Franchini,
- c) la collaboratrice tecnico-amministrativa, dott.ssa Simona Bencivenni.

ART. 10) PAGAMENTI

L'Impresa potrà emettere ogni anno n. 2 fatture semestrali posticipate.

Prima di emettere fattura, l'Impresa dovrà inviare, per e-mail agli indirizzi giulio.pizzi@comunepersiceto.it e simona.bencivenni@comunepersiceto.it, un rapporto che contenga la dettagliata descrizione delle prestazioni effettuate nel semestre.

In seguito ad idonea verifica, che verrà eseguita entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto di lavoro, l'U.O. Verde autorizzerà l'emissione della fattura.

Il pagamento della fattura avverrà conformemente a quanto previsto dall'art.4, D. Lgs. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con i riferimenti dati dal Responsabile unico del progetto e dovranno essere suddivise sui vari centri di costo in base a precise indicazioni che saranno fornite.

Per effetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) - Applicazione "split payment" a decorrere dall'1/1/2015, per le fatture emesse nei confronti dei Comuni (e di altri Enti Pubblici), l'I.V.A. sarà versata direttamente all'Erario. Conseguentemente il Comune scrivente non procederà al pagamento dell'intero importo (comprensivo di I.V.A.) della fattura emessa ma solamente della parte imponibile. In ogni caso codesta Ditta dovrà continuare ad evidenziare l'I.V.A. in fattura inserendo la seguente dicitura: "**Scissione dei pagamenti**".

Eventuali fatture che arrivassero in formato cartaceo non potranno essere accettate e saranno restituite al mittente.

Per la fatturazione elettronica occorre riportare questo riferimento: **Codice Univoco ufficio: UFXTOG.**

In materia di anticipazione del prezzo si rimanda a quanto disposto dall'art. 125 del D. Lgs. 36/2023 e dal relativo allegato II.14.

Il certificato di verifica di conformità verrà rilasciato nel rispetto delle disposizioni contenute al Capo II, della Sezione III dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 11) SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023. Si precisa che se l'Appaltatore non si è avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente capitolato.

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento nonché la prevalente esecuzione delle stesse e non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 12) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI LEGGE 136/2010

In merito all'entrata in vigore della Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" si fa presente che:

- l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136 del 13/08/10 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto;
- l'appaltatore si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni, di cui all'art. 3, comma 1, della L. 136/2010 e ss.mm.ii., entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e ss.mm.ii. gli stessi soggetti si obbligano a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

- l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Si precisa che l'Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare sarà verificato che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 9, art. 3, L. 136/2010.

ART. 13) SICUREZZA SUL LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, la ditta appaltatrice è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..

Al fine della verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la ditta appaltatrice dovrà (ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445) autocertificare di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza, e in particolare di aver effettuato:

- ❖ la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- ❖ la nomina del Medico Competente con conseguente attuazione del programma di sorveglianza sanitaria (se prevista);
- ❖ la nomina degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza;
- ❖ la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08;
- ❖ l'individuazione e fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori per mansione;
- ❖ l'informazione e la formazione dei lavoratori prevista dal D. Lgs. 81/08;
- ❖ l'attivazione delle coperture assicurative e previdenziali per ciascun lavoratore.

La ditta appaltatrice dovrà ulteriormente autocertificare:

- ❖ l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- ❖ di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/08;
- ❖ di essere in possesso di specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisorie che potranno essere impiegate per lo svolgimento dell'attività;
- ❖ che i lavoratori che saranno impiegati per lo svolgimento dell'attività faranno parte (alla data di avvio dell'attività) dell'elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola ed avranno relativa idoneità sanitaria allo svolgimento della mansione prevista dal D. Lgs. 81/08.

Prima della stipula del contratto, la ditta appaltatrice dimostrerà la veridicità di quanto dichiarato fornendo le evidenze documentali.

Prima dell'avvio dell'attività, la ditta appaltatrice dovrà produrre e consegnare al Committente un Piano Operativo di Sicurezza (POS) che dia evidenza dell'organizzazione della ditta per la gestione dell'appalto oltre che dell'avvenuta effettuazione (per le attività previste dall'appalto) della valutazione dei rischi. Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà contenere almeno i seguenti elementi (ove applicabili):

- a) i dati identificativi della ditta appaltatrice, che comprendono:
- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale;
 - la specifica attività e le singole lavorazioni svolte dall'impresa esecutrice e dagli eventuali lavoratori autonomi subaffidatari;
 - i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze per ciascuna sede di lavoro;
 - il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
 - il nominativo del medico competente ove previsto;
 - il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - il nominativo del Responsabile di Servizio (di cui all'art. 11 del presente capitolato);
 - il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi operanti per conto dell'appaltatore;
- b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- c) la descrizione dell'attività in appalto, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- d) l'elenco delle attrezzature per i servizi in quota e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati;
- e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati con le relative schede di sicurezza;
- f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- g) l'esito del rapporto della valutazione delle vibrazioni;
- h) l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni;
- i) le procedure complementari e di dettaglio;
- j) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati.

POS specifici dovranno anche essere elaborati e consegnati alla Committenza per ogni intervento manutentivo ordinato qualora non ricompreso nel POS iniziale.

Responsabilità dei cantieri e viabilità

Il Direttore di cantiere, qualora non fosse il titolare dell'Impresa, sarà individuato da quest'ultima tra i propri dipendenti o consulenti ed assumerà ogni responsabilità civile o penale sia nell'esecuzione dei servizi che in caso di incidenti. L'Impresa è tenuta a comunicare per iscritto al Direttore dell'esecuzione, prima dell'inizio dei servizi, il nome del Direttore di cantiere.

Il Direttore dell'esecuzione dovrà avere la possibilità di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con l'Impresa.

L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita, né quindi riduce, comunque, la sua responsabilità.

L'Impresa è responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene tutte le prescrizioni di legge e le norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente. Pertanto, la Committenza e tutto il personale addetto alla sorveglianza o all'esecuzione delle opere restano completamente sollevati da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a personale e a cose, sia per quanto si riferisce ai terzi, all'Impresa ed alla Committenza stessa, in conseguenza dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

In particolare, la ditta appaltatrice dovrà curare direttamente, se necessaria, la collocazione dell'ideale segnaletica di indicazione dei cantieri oggetto d'appalto e si assumerà tutte le responsabilità per eventuali danni causati alla circolazione.

L'Impresa si farà totale carico del risarcimento dei danni provocati a strade e manufatti, sia pubblici che privati, direttamente o indirettamente causati per accedere al luogo di lavoro coi propri mezzi.

Si specifica che l'Impresa dovrà utilizzare, sia come viabilità esterna di accesso al cantiere che come viabilità interna, esclusivamente quella indicata nell'apposita planimetria.

L'Impresa dovrà, altresì curare direttamente le domande di autorizzazione e di ordinanza alla Polizia Municipale e, se necessari, ad altri enti o soggetti, per poter adempiere a quanto aggiudicatole.

L'impresa è altresì tenuta ad operare con attrezzature e modalità che rispettino tutte le normative in materia di sicurezza.

ART. 14) ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, si precisa che al presente appalto, i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nello stesso possono essere quello del Commercio e Terziario e quello dei Consorzi e Cooperative Agricole.

La ditta appaltatrice dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio in oggetto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza e di igiene del lavoro, assumendone a suo carico tutti gli oneri relativi.

La ditta si obbliga ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta i libri matricola e paga, il registro infortuni e la documentazione comprovante la regolarità contributiva, relativi al personale adibito al servizio. In caso di inottemperanza a tale obbligo l'Ente ha la facoltà di segnalare la situazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

La ditta si obbliga, ancorché cooperativa e pure nei confronti dei propri soci-lavoratori, a rispettare tutte le condizioni normative e retributive, nessuna esclusa, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore, anche se non sia aderente alle organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

La ditta si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Ente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice previa esibizione da parte di quest'ultima della documentazione ufficiale (D.U.R.C.) attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale, compresi i soci-lavoratori, qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell'appalto e previa attestazione da parte della ditta appaltatrice di avere corrisposto, oltre ai predetti importi, anche quanto dovuto al personale a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

Qualora la ditta appaltatrice risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci-lavoratori qualora trattasi di cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'Ente, previa comunicazione alla ditta delle inadempienze predette, si riserva il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo assegnando all'appaltatore il termine massimo di 20 giorni entro cui procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. La ditta appaltatrice non potrà opporre eccezioni né avrà titolo al risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora la ditta appaltatrice non adempia entro il suddetto termine, l'Ente, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa della ditta appaltatrice e destinerà gli importi non liquidati al

soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. Per le inadempienze di cui sopra l'Ente si riserva inoltre di escutere la cauzione definitiva.

Alla Direzione Provinciale del Lavoro gli offerenti potranno rivolgersi per ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro.

ART. 15) PENALI

Ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva di applicare:

- a) una penale di € 100,00 (cento euro) per ogni giorno solare di ritardo non giustificato rispetto ai tempi fissati e/o agli ordini inviati tramite pec o raccomandata;
- b) una penale di € 70,00 per ogni episodio di accertata insufficiente conduzione del cantiere: mancato allontanamento dei residui delle lavorazioni, mancata pulizia finale delle aree interessate, insufficiente pulizia delle aree verdi, dei campi giochi, ecc., grave intralcio alla viabilità e/o disagio prodotto all'utenza;
- c) penali per danneggiamenti ai fusti degli alberi o degli arbusti. Si considera danneggiato un albero o un cespuglio sui quali siano stati effettuati tagli o scortecciamenti per una lunghezza di almeno 2 cm di lunghezza. In questo caso la penale è di € 26,00 per ogni ferita di siffatte dimensioni - in caso di più tagli o scortecciamenti sulla stessa pianta aventi lunghezza inferiore a 2 cm, si applicherà la penale di € 10,00 per ogni ferita;
- d) una penale di € 50,00 (cinquanta euro) per mancato rispetto degli orari e dei giorni concordati per l'esecuzione dei servizi nelle aree scolastiche, presso impianti sportivi e edifici comunali gestiti da associazioni e/o società, per inadempienza;
- e) una penale di € 30,00 per ritardata conclusione delle prestazioni richieste, per ogni giorno di ritardo;
- f) una penale di € 4.000,00 in caso di mancata esecuzione di ciascuna prestazione migliorativa offerta in sede di gara.

L'importo complessivo della penale sarà trattenuto direttamente da quanto altrimenti dovuto all'Impresa, salvo il recupero della maggior somma eventualmente dovuta.

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

Qualora l'importo complessivo della penale diventi superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 16) ESECUZIONE O COMPLETAMENTO DEI SERVIZI IN CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE

Come previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 o di recesso del contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o il completamento dei servizi.

ART. 17) INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

Il committente acquisisce d'ufficio il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attraverso strumenti informatici per tutti i pagamenti relative al presente servizio.

Qualora dal D.U.R.C. risulti un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto da parte dell'Ente direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, senza necessità di preventiva messa in mora dell'Appaltatore. Sono fatte salve le ulteriori

disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 18) INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs 36/2023, il R.U.P. invita per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, entro il termine sopra assegnato, il committente può pagare, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore stesso. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.

Nei casi di formale contestazione delle richieste, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 19) CLAUSOLA SOCIALE

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al precedente art. 14, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e degli artt. 57, 61 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 20) DANNEGGIAMENTI

Per tutti i danni causati dall'Impresa a piante, manufatti, impianti irrigui, superfici, ecc., essa sarà tenuta al risarcimento al Comune.

Per quanto riguarda i danneggiamenti di piante non contemplati all'art. 17, si farà riferimento, nella stima, a quanto disposto dal vigente Regolamento comunale del verde.

L'importo della penale verrà trattenuto dall'importo delle fatture emesse ovvero utilizzando la cauzione definitiva.

ART. 21) COSTO DELLA MANODOPERA E DELLA SICUREZZA AZIENDALE

Tenuto conto di quanto contenuto nell'Atto di segnalazione n. 2 del 19/03/14 dell'A.V.C.P. (ora ANAC), l'Impresa aggiudicataria è tenuta a fornire idonea documentazione che attesti che il ribasso offerto in sede di gara risulti adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza aziendale (quindi non quello relativo alle interferenze, specificato nel documento di gara "Stima dei costi della sicurezza"), il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi, dei servizi o delle forniture.

Si specifica che il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

La documentazione prodotta dall'Impresa terrà conto, oltre che degli aspetti legati al costo derivante dai contratti di lavoro in essere, anche dei fattori organizzativi, strumentali e di competenza specifica del personale impiegato, fattori che determinano la produttività complessiva del lavoro.

ART. 22) PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

Alla data di emissione del certificato di verifica di conformità si procede, ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del citato decreto legislativo, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento dell'accertamento della verifica di conformità sono disciplinati dall'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 a cui espressamente si rimanda.

ART. 23) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

L'Amministrazione comunale risolverà il contratto nell'ipotesi di cui all'art.122 del D. Lgs 36/2023 comma 1 e 3 e s.m.i. oltre che in quelle obbligatorie di cui al comma 2 e applicherà integralmente quanto previsto al citato art.122 del codice degli appalti.

La risoluzione avverrà anche nell'ipotesi di raggiungimento di un importo complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale;

La risoluzione del contratto, o l'esecuzione d'ufficio, verrà disposta in conformità delle prescrizioni vigenti in materia e all'Impresa sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali ricorsi. In entrambi i casi all'Impresa, comunque, verranno pagati con i prezzi previsti in elenco solo le prestazioni eseguite.

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti, oltre il decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Ente ha inoltre diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, nel caso in cui sia intervenuto nei confronti dell'Appaltatore un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice.

ART. 24) RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 25) MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

In materia di modifiche contrattuali, si rimanda alla disciplina contenuta all'art.120 del D.Lgs.36/2003.

In particolare, la Stazione Appaltante si avvale della facoltà riconosciuta dall'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 pertanto, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale l'appaltatore è tenuto all'esecuzione di dette prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'operatore economico non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 26) CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il foro di Bologna.

ART. 27) CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.120, comma 1, lettera d, del D. Lgs.36/2023.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'opponibilità della stazione appaltante è disciplinata dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 28) RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al primo capoverso non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

ART. 29) NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, ed in particolare al D.Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati.

ART. 30) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati le parti convengono che l'esercizio da parte dell'Impresa dei diritti, di cui dall'Art. 15 al 22 del regolamento, potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. L'impresa potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal "Garante per la protezione dei dati personali".

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali(www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento è il Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia n. 74 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato scrivendo all'indirizzo mail-pec: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'Art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 potrà essere contattato, anche per l'esercizio dei diritti degli interessati, all'indirizzo e-mail: dpo@terredacqua.net o via posta all'indirizzo DPO c/o Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia, 74 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO).

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giulio Pizzi, Responsabile del Servizio Manutenzioni dell'Area Tecnica (telef. 0516812805, e.mail: giulio.pizzi@comunepersiceto.it).

ART. 31) ALTRE CONDIZIONI

A pena di risoluzione del contratto codesta Ditta si obbliga ad osservare il D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di San Giovanni in Persiceto; quest'ultimo è consultabile all'indirizzo:

[https://dgegovpa.it/Sangiovanipersiceto/amministrazionetrasparente/DisposizioniGenerali/AttiGenerali.aspx?dettaglio=682;](https://dgegovpa.it/Sangiovanipersiceto/amministrazionetrasparente/DisposizioniGenerali/AttiGenerali.aspx?dettaglio=682)

ART. 32) PRIVACY

I dati personali sono trattati dal Comune sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo per le seguenti finalità istituzionali: gestione e manutenzione patrimonio immobiliare del Comune. Il trattamento non riguarda dati sensibili, né giudiziari. I dati sono comunicati a: Istituti di Credito, per il pagamento dei corrispettivi; agli Istituti Assicurativi, Previdenziali e Antinfortunistici per la verifica della regolarità contributiva; sono diffusi con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito Internet www.comunepersiceto.it.

Nell'ambito del Comune i dati possono essere trattati da specifici Incaricati designati appositamente dal Responsabile del trattamento. Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell'interessato (art. 7 e ss. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) possono essere rivolte al Titolare del trattamento Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), oppure al Responsabile del trattamento specificamente designato al riscontro dei diritti sopra riportati, nella persona dell'Arch. Tiziana Draghetti, Dirigente dell'Area Tecnica.

Il Responsabile unico del progetto è il Dott. Giulio Pizzi, Responsabile del Servizio Manutenzioni dell'Area Tecnica (telef. 0516812805, e.mail: giulio.pizzi@comunepersiceto.it).